



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICI XII e XIV

Risposta a Vs. nota n. 3160 del 21/03/2017
e n. 3437 del 28/03/2017

Al Comune di Barrafranca (EN)
comune.barrafranca@pec.aruba.it

E p. c.

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale della Finanza Locale
finanzalocale.prot@pec.interno.it

OGGETTO: Dissesto finanziario – attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. 267 del 2000. Quesito.

Con il quesito in oggetto, codesto Ente, nel far presente di aver dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 19 gennaio 2016, chiede se sia possibile stabilire l'elevazione delle aliquote dei tributi comunali sino al limite massimo consentito con effetto retroattivo a far data dall'anno 2014.

In merito, sentito anche il Ministero dell'Interno, si rappresenta quanto segue.

Giova, al riguardo, preliminarmente rammentare che l'art. 251, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), prevede che la delibera di attivazione delle entrate proprie di cui al comma 1 della medesima disposizione – con la quale l'Ente in dissesto finanziario ha l'obbligo di deliberare per le imposte e tasse locali di propria spettanza le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita – **“non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”**.

A tale ultimo proposito, si evidenzia che l'art. 246, comma 4, del citato D. Lgs. 267 del 2000 prevede che **“Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la**

sua efficacia per l'intero esercizio finanziario", mentre il successivo art. 259, comma 1-bis, dispone che "Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

A ben guardare, dalla lettura delle norme richiamate si evince che l'anno a partire dal quale decorre detta ipotesi di bilancio riequilibrato dipende dalla circostanza che il comune, alla data della dichiarazione del dissesto finanziario, abbia o meno approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso alla data di dichiarazione di dissesto.

Nel caso di specie, dal quesito in oggetto risulta che il primo anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato corrisponde al 2014, con la conseguenza che, concordando con quanto rilevato dal Ministero dell'Interno nelle note richiamate da codesto Comune, si deve ritenere che la necessità di innalzare le aliquote dei tributi locali nella misura massima consentita sussista sin dall'anno di imposta 2014.

Del resto, la retroattività degli aumenti deliberati dall'ente in dissesto si evince dal combinato disposto dei citati artt. 246, comma 4, e 259, comma 1-bis, del TUEL laddove gli stessi contemplano l'ipotesi in cui la dichiarazione di dissesto avvenga nell'esercizio finanziario successivo a quello per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione.

Pertanto, in esito all'approvazione anche per gli anni di imposta 2014 e 2015 delle aliquote e delle tariffe nella misura massima consentita dalla legge, occorrerà procedere a richiedere i maggiori importi conseguenti agli aumenti così deliberati attraverso l'emissione di provvedimenti diretti a recuperare le corrispondenti somme.

Si deve ritenere, in merito, che tali provvedimenti dovranno essere comprensivi della sola quota capitale senza applicazione di interessi moratori e sanzioni in ossequio al principio sancito dall'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*, il quale prevede che *"non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa"*.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi
[Firmato digitalmente]